

REGOLAMENTO (CEE) N. 497/93 DELLA COMMISSIONE**del 3 marzo 1993**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 920/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 920/92 della Commissione, del 10 aprile 1992, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/93⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 920/92 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantatreesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

n. 3534/92⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica a taluni casi, autorizzati a determinate condizioni degli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la quarantatreesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 920/92 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,515 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 98 dell'11. 4. 1992, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 5 del 9. 1. 1993, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.